

# **Regolamento della Riserva Naturale provinciale di Acquerino Cantagallo**

**PROVINCIA DI PRATO**



**Assessore al Governo del territorio**  
Nadia Baronti

**Direttore dell'Area Pianificazione  
e Gestione del Territorio**

Aldo Ianniello

**Responsabile del procedimento**  
Carla Chiodini

**Progettisti**  
Elisabetta Fancelli  
Savina Mazzantini  
Daniele Mazzotta

**Collaboratori**  
Marco Bagnoli  
Lorenzo Cipriani  
Daniela Quirino

**N o v e m b r e 2 0 0 7**

---

## **Norme di Regolamento**

PROVINCIA DI PRATO  
Regolamento della Riserva Naturale di Acquerino-Cantagallo  
Norme di regolamento

<b>PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>1</b>
Art. 1 - Riferimenti ed efficacia .....	1
Art. 2 – Elaborati costitutivi.....	1
<b>PARTE SECONDA – IDENTITÀ E RUOLO DELLA RISERVA</b> .....	<b>2</b>
Art.3 – Elementi identitari .....	2
Art. 4 – Obiettivi .....	2
Art. 5 – Zonizzazione .....	2
Art. 6 – Zone A: Prescrizioni.....	3
Art. 7 – Zone B: Prescrizioni.....	4
Art. 8 – Zone C: Prescrizioni .....	4
Art. 9 – Attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva Naturale.....	5
Art. 10 – Accessibilità .....	6
Art. 11 - Indirizzi e criteri per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici .....	6
Art. 12 - Indirizzi per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere .....	6
Art. 13 – Indirizzi per le attività agricole e selvicolturali .....	6
Art. 14 - Indirizzi e criteri per le attività edilizie e le infrastrutture.....	7
Art. 15 - Indirizzi e criteri per le attività ed interventi di carattere informativo, culturale e di arte contemporanea.....	7
<b>PARTE TERZA - TUTELA DELLE RISORSE E NORME URBANISTICO-EDILIZIE</b> .....	<b>8</b>
Art. 16 – Norma generale .....	8
Art. 17 - Accessibilità veicolare .....	8
Art. 18 - Accessibilità pedonale e con mezzi non motorizzati .....	9
Art. 19 – Attività di fruizione organizzata .....	9
Art. 20 - Tutela della fauna .....	9
Art. 21 - Tutela della flora .....	10
Art. 22 - Tutela e raccolta dei prodotti del sottobosco .....	10
Art. 23 - Tutela risorse idriche .....	11
Art. 24 - Tutela dei documenti materiali della cultura .....	11
Art. 25 - Attività selvicolturali e interventi sulla vegetazione .....	12
Art. 26 - Attività agro-zootecniche .....	12
Art. 27 - Assetto edilizio e infrastrutturale .....	13
Art. 28 – Destinazioni d’uso del patrimonio edilizio esistente .....	14
Art. 29 – Aree sociali e ricreative .....	15
Art. 30– Aree sosta mezzi.....	15
Art. 31– Aree Attrezzate per la didattica.....	15
Art. 32 - Altre installazioni ed interventi ed utilizzi .....	16
Art. 33 - Altre attività sottoposte a divieto .....	16
<b>PARTE QUARTA - GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE</b> .....	<b>17</b>
Art. 34 – Forma di Gestione della Riserva Naturale.....	17
Art. 35 - Disciplina per il rilascio del nulla osta .....	17
Art. 36 - Indennizzi dei danni da fauna selvatica alle attività agro-zootecniche.....	18
Art. 37 - Piani di gestione .....	18
Art 38 – Monitoraggio degli interventi selvicolturali ex L.R. 39/00.....	19
Art. 39 – Vigilanza.....	19
Art. 40 - Sanzioni amministrative.....	19
<b>PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b> .....	<b>20</b>
Art. 41 – Aggiornamento degli elenchi di cui all’allegato 2 .....	20
Art. 42 – Altre disposizioni finali e transitorie .....	20

**ALLEGATI**

**ALLEGATO 1 – RIFERIMENTI PER LA COMUNICAZIONE**

**ALLEGATO 2 – ELENCO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE TUTELE E RARE**

**ALLEGATO 3 - SCHEDE DEGLI EDIFICI**

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Riferimenti ed efficacia**

1. Le presenti norme si riferiscono alla Riserva Naturale di Acquerino-Cantagallo, istituita con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 45/98, perimetrata alla tavola P01 del presente regolamento, interamente ricadente nel Comune di Cantagallo e comprendente parte del complesso agricolo-forestale regionale di “Acquerino-Luogomano”.
2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva Naturale anche in riferimento ai principi stabiliti dall'art. 11, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed agli indirizzi previsti dal Programma Regionale per le aree protette.
3. Per l'ambito territoriale di riferimento, le presenti norme costituiscono parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui alla Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1.
4. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49 gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle previsioni delle presenti norme i propri regolamenti e, se del caso, i propri strumenti urbanistici.
5. Le presenti norme, come stabilito dall'art. 16 comma 2 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenute in strumenti urbanistici, anche in assenza degli adeguamenti di cui al precedente comma.
6. Le presenti norme prevalgono sulle individuazioni cartografiche riportate nelle tavole P02 e P03

### **Art. 2 – Elaborati costitutivi**

1. Il presente Regolamento si compone dei seguenti elaborati:

#### a) Quadro conoscitivo

QC 01 – Relazione di Quadro Conoscitivo

Tavole di Quadro Conoscitivo

QC 02 – Analisi della Pianificazione Provinciale – 1:10.000

QC 03 – Analisi della Pianificazione Comunale – 1:10.000

QC 04 – Uso del suolo – 1:10.000

QC 05 – Emergenze floristiche, vegetazionali, geoambientali – 1:10.000

QC 06 – Emergenze Faunistiche – 1:10.000

QC 07 – Patrimonio rurale, Strutture per la Fruizione, Valori paesistici – 1:10.000

QC 08 – I Valori delle Aree Contigue – 1:10.000

Allegati di Quadro Conoscitivo

QC All 1 – Schedatura delle emergenze geoambientali

QC All 2 – Schedatura delle emergenze vegetazionali (QC All 3 – Schedatura degli edifici e manufatti di valore

QC All 4 – Biodiversità

QC All 5 – Schedatura dei percorsi

#### b) Relazione Generale

#### c) Norme di Regolamento

#### d) Tavole di Regolamento

P 01 – Perimetrazione della Riserva

P 02 - Zonizzazione – 1:10.000

P 03 – Localizzazioni – 1:10.000

#### e) Valutazione integrata

V 01 Relazione di Valutazione

## **PARTE SECONDA – IDENTITÀ E RUOLO DELLA RISERVA**

### **Art.3 – Elementi identitari**

1. La Riserva Naturale contribuisce alla tutela del patrimonio naturale e ambientale e rappresenta elemento costitutivo del sottosistema delle Aree Protette “Appenninico”, così come definito all’art.11 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n.116 del 3/12/2003, del sistema delle aree protette provinciale; la sua normativa e la sua gestione sono, pertanto, coordinate con quelle delle altre aree protette.
2. Si definiscono valori identitari della Riserva Naturale l’insieme dei valori naturalistici ed antropici individuati negli Elaborati del Quadro Conoscitivo del Regolamento, alle Tavole QC05, QC06, QC07 ed Allegati QC All 1, QC All 2, QC All 3, QC All 4, QC All 5.
3. I valori definiti nel comma 2 del presente articolo, in relazione alle loro specificità naturali o antropiche, rappresentano elementi costitutivi delle risorse essenziali del territorio come definite all’art.3 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1.

### **Art. 4 – Obiettivi**

1. Gli obiettivi della Riserva sono strettamente riferiti alla Disciplina del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette della Provincia di Prato.
2. Si definiscono Obiettivi del regolamento:
  - a. salvaguardare l’integrità dei valori identitari della Riserva Naturale definiti al precedente art.3;
  - b. disciplinare gli utilizzi compatibili con la salvaguardia dei valori identitari di cui all’articolo 3 con funzione di presidio per il territorio ed in riferimento agli indirizzi, generali, di sottosistema e di Area , definiti nel PPSES per lo Sviluppo del Sistema Provinciale delle Aree Protette;
  - c. localizzare le diverse funzioni ed i livelli di tutela in relazione alla localizzazione, tipologia e consistenza dei valori identitari definiti all’art. 3;
  - d. garantire il coordinamento delle iniziative, delle azioni e degli interventi sulla Riserva Naturale in riferimento ai progetti integrati del PPSES.

### **Art. 5 – Zonizzazione**

1. Il territorio della Riserva Naturale è articolato in tre diverse tipologie di aree, rappresentate nella Tavola di Regolamento P02, individuate e sottoarticolate, come di seguito descritto, sulla base dei diversi caratteri e delle vulnerabilità del sistema ambientale.
  - Zone A - Zone ed elementi di particolare tutela, sottoarticolate in:
    - A1 – Faggete di valore paesistico
    - A2 – Castagneti monumentali
    - A3 – Faggete abissali
    - A4 – Ambiti fluviali, definiti come le fasce comprese entro venti metri dall’alveo
    - Agn – Alberi monumentali
    - Asn - Fonti e Sorgenti
  - Zone B - Zone di Tutela Attiva, sottoarticolate in:
    - B1 – Praterie e prati-pascolo
    - B2 – Arbusteti giovani
    - B3 – Castagneti da frutto
  - Zone C - Zone Agro-Silvo-Pastorali, sottoarticolate in:
    - C1 – Arbusteti
    - C2 – Conifere
    - C3 – Latifoglie
    - C4 – Robinieti

2. Alle zone di cui al comma 1 corrisponde un diverso grado di tutela e una differente possibilità di utilizzo delle risorse. Agli artt.6-8 sono indicate, in relazione agli obiettivi di cui al precedente articolo 4. le prescrizioni di zona.

#### **Art. 6 – Zone A: Prescrizioni**

1. Le zone A comprendono aree ed elementi puntuali per i quali è vietato ogni genere di utilizzo e di intervento che ne deteriori o ne comprometta l'integrità o ne alteri la valenza.
2. Compatibilmente con la salvaguardia dei valori identitari di cui all'art. 3 sono consentite le attività di fruizione leggera a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, nonché gli interventi previsti all'interno dei Piani di Gestione di cui all'art. 37.
3. Sono inoltre consentite le installazioni di manufatti provvisori e depositi temporanei per le attività, gli utilizzi e gli interventi di cui al successivo comma 4.
4. Oltre alle attività di cui al comma 2, sono consentite, previo Nulla Osta da parte della Provincia, unicamente le attività, gli utilizzi e gli interventi strettamente necessari per la manutenzione, la tutela e la fruizione compatibile dei valori che costituiscono tale ambito, come di seguito descritti, e salvo particolari deroghe per motivi fitosanitari e di sicurezza.

- sottozona A1- Faggete di valore paesistico:

Interventi che non modifichino la composizione specifica e la struttura del popolamento e che non ne alterino la qualità paesaggistica, salvo interventi di conversione all'alto fusto o per motivi fitosanitari o di gravi dissesti ecologici; installazione di attrezzature per la ricerca scientifica e la tutela degli ecosistemi, e per le attività di fruizione leggera di cui al comma 2

- sottozona A2 - Castagneti monumentali:

Ripulitura del sottobosco, ed interventi di manutenzione, tutela e risanamento del castagneto secondo le prescrizioni di dettaglio di cui all'art. 25; installazione di attrezzature per la ricerca e la didattica ambientale

- sottozona A3 - Faggete abissali:

Interventi forestali che non alterino la composizione specifica e la struttura del popolamento, salvo motivi fitosanitari o di gravi dissesti ecologici; installazione di attrezzature per la ricerca scientifica e la tutela degli ecosistemi e per la didattica ambientale

- sottozona A4 - Ambiti fluviali:

Interventi di messa sicurezza idraulica, o di manutenzione di sentieri o strade, opere di attraversamento, salvo motivi fitosanitari o di gravi dissesti ecologici, installazione di attrezzature per la ricerca scientifica e la tutela degli ecosistemi, per le attività di fruizione leggera a fini didattici, ricreativi, culturali. La procedura di richiesta del Nulla Osta per tali sottozone, non esime dagli adempimenti relativi al Nulla Osta per motivi idraulici.

- elementi Agn – Alberi monumentali

Potatura di risanamento o di messa in sicurezza, cure e opere di messa in sicurezza (puntellature, eventuali trattamenti fitosanitari ecc.), abbattimento di piante morte o che rischiano di compromettere l'incolumità pubblica installazione di attrezzature per la ricerca scientifica e la tutela degli ecosistemi, per le attività di fruizione leggera a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici

- elementi Asn - Fonti e Sorgenti:

Interventi di manutenzione per il corretto funzionamento delle fonti, compresa la ricaptazione di fonti ormai dispersesi installazione di attrezzature per la ricerca scientifica e la tutela degli ecosistemi, per le attività di fruizione leggera a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici. La procedura di richiesta del Nulla Osta per tali sottozone, non esime dagli adempimenti relativi al Nulla Osta idraulico.

5. In tale zona e sottozona si intende vietato e sanzionabile ogni intervento, attività ed installazione che non rientri nelle tipologie elencate nei precedenti commi 2,3,4 o che sia realizzato senza rispettare le ulteriori prescrizioni definite nella parte terza del presente Regolamento oppure in assenza del Nulla Osta provinciale.

#### **Art. 7 – Zone B: Prescrizioni**

1. Le zone B comprendono aree nelle quali la rilevanza e lo stato di conservazione dei valori naturalistici, ecologici e paesistici richiedono forme di intervento mirate al loro miglioramento ed alla riduzione dei processi di degrado attivi.
2. Compatibilmente con la salvaguardia dei valori identitari di cui all'art. 3 sono consentite le attività di fruizione leggera a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, nonché gli interventi previsti all'interno dei Piani di Gestione di cui all'art. 37.
3. Sono inoltre consentite le installazioni di manufatti provvisori e depositi temporanei per le attività, gli utilizzi e gli interventi di cui al successivo comma 4.
4. Oltre alle attività di cui al comma 2, sono consentite, previo Nulla Osta da parte della Provincia, unicamente le attività, gli utilizzi e gli interventi necessari per il miglioramento ambientale, per contrastare i processi di degrado attivi, e per la fruizione compatibile, come di seguito descritte.
  - sottozona B1 Praterie e prati-pascolo:  
sfalcio decespugliamento, lavorazione del terreno, semina, pascolamento, concimazione, creazione di punti di osservazione per la fauna, installazione di attrezzature per il pascolamento e di attrezzature per la sosta e le attività di fruizione leggera di cui al comma 2;
  - sottozona B2 – Arbusteti giovani:  
taglio dell'arbusteto giovane per il recupero delle superfici prative ai sensi della Legge Forestale 39/00 e s.m.i., lavorazione del terreno, semina, creazione di punti di osservazione per la fauna, installazione di attrezzature per il pascolamento e di attrezzature per la sosta e le attività di fruizione leggera di cui al comma 2;
  - sottozona B3 – Castagneti da frutto:  
si applicano le previsioni ed i disposti della Legge Forestale 39/00 e s.m.i., del Regolamento Forestale approvato con DGPR 48/R/2003 con l'ulteriore prescrizione di sostituire individui morti o poco produttivi tramite innesto di varietà locali (come da disciplinare della "Castagna della Val di Bisenzio"), installazione di attrezzature per la sosta e le attività di fruizione leggera di cui a comma 2.
5. In tale zona e sottozona si intende vietato e sanzionabile ogni intervento, attività ed installazione che non rientri nelle tipologie elencate nei precedenti commi 2,3,4 o che sia realizzato senza rispettare le ulteriori prescrizioni definite nella parte terza del presente Regolamento oppure in assenza della Comunicazione di cui all'art. 35 commi 10-12.

#### **Art. 8 – Zone C: Prescrizioni**

1. Le zone C comprendono quelle aree boscate destinate alle attività selvicolturali ed agro-silvo-pastorali compatibili con la salvaguardia dei valori identitari della Riserva Naturale;
2. Compatibilmente con la salvaguardia dei valori identitari di cui all'art. 3 sono consentite le attività di fruizione leggera a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, nonché gli interventi previsti all'interno dei Piani di Gestione di cui all'art. 37.
3. Sono consentite le attività, gli utilizzi e gli interventi necessari per il miglioramento ambientale, per contrastare i processi di degrado attivi, e per la fruizione compatibile di cui al precedente comma.
4. Sono ammessi gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dalla Disciplina vigente in materia di territorio rurale, Legge Regionale n. 1/2005, e Criteri per il governo del

territorio rurale di cui all' allegato 3 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, solo se aventi ad oggetto annessi agricoli e secondo le ulteriori prescrizioni definite nella successiva Sezione del Regolamento per gli interventi edilizi.

5. In tali zone sono altresì consentite le attività selvicolturali per le quali si applicano le previsioni ed i disposti della Legge Forestale 39/00, del Regolamento forestale approvato con DGPR 48/R/2003, che si integrano, per le diverse sottozone, come di seguito esplicitato:
  - sottozona C1 – Arbusteti  
si applicano le sole previsioni ed i disposti della Legge Forestale 39/00 e s.m.i., e del Regolamento forestale approvato con DGPR 48/R/2003;
  - sottozona C2 – Conifere  
i rimboschimenti di conifere dovranno essere gradualmente diradati e guidati verso una rinaturalizzazione dei popolamenti, favorendo l'insediamento e l'affermazione delle specie autoctone, fatti salvi i vivai e gli impianti di arboricoltura da legno;
  - sottozona C3 – Latifoglie  
per eventuali popolamenti a dominanza di Robinia pseudoacacia dovranno essere applicate le norme della sottozona C4;
  - sottozona C4 – Robinia  
in questi popolamenti, quando governati a ceduo, si deve porre particolare attenzione a favorire la sostituzione con specie autoctone, rilasciandone le eventuali matricine di specie autoctone e non danneggiandone la rinnovazione.
6. Sono assoggettati al Nulla Osta provinciale, i soli interventi definiti al precedente comma 4.
7. In tale zona e sottozona si intende vietato e sanzionabile ogni intervento, attività ed installazione che non rientri nelle tipologie elencate nei precedenti commi 2,3,4,5 o che sia realizzato senza rispettare le ulteriori prescrizioni definite nella parte terza del presente Regolamento

#### **Art. 9 – Attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva Naturale**

1. Il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione della riserva Naturale è individuato alla Tavola di Regolamento P03 ed è costituito dai seguenti elementi
  - a. Centri Visita
  - b. Viabilità e percorsi
  - c. Aree sosta mezzi
  - d. Aree per utilizzi sociali, ricreativi, sportivi
  - e. Aree attrezzate per la didattica e l'educazione ambientale
2. Sono inoltre compresi in detto sistema tutte le strutture per l'accoglienza ed il ristoro individuate alla Tavola di Quadro Conoscitivo QC07.
3. Ogni attività ed intervento che interessi gli elementi di detto sistema dovrà essere finalizzato a garantirne ed incrementarne la funzionalità compatibilmente con le esigenze della tutela dei valori identitari di cui all'Art. 3, in forma coordinata rispetto agli altri elementi del sistema ed alle previsioni del PPSES relative ai "Luoghi della Fruizione" .
4. Gli interventi di adeguamento di dette attrezzature dovranno garantire un miglioramento in termini gestionali e di coordinamento dei servizi, anche ai fini della diversificazione delle forme di fruizione compatibili.
5. Ulteriori localizzazioni possono essere previste compatibilmente con la disciplina del patrimonio edilizio di cui ai successivi articoli 27 e 28.

6. Tutti gli interventi sulle attrezzature ed i servizi per la gestione e la fruizione della Riserva Naturale, ad eccezione di quelli di ordinaria manutenzione, dovranno essere sottoposti al Nulla Osta provinciale.

#### **Art. 10 – Accessibilità**

1. In linea con le finalità della Riserva, l'accesso agli ambienti naturali deve avvenire compatibilmente con la salvaguardia dei Valori Identitari, oltretutto con la conservazione di tali ambienti e dell'insieme delle strutture e reti per la loro fruizione, come più specificamente dettagliato nella sezione terza del presente regolamento, agli articoli 16, 17, 18.
2. A tale scopo l'accesso e la percorrenza all'interno della Riserva deve avvenire utilizzando esclusivamente i percorsi e le modalità individuate nella Tavola di regolamento P03 e limitando al massimo l'utilizzo di mezzi a motore.
3. Al di fuori dei percorsi individuati dalla tavola P03, salvo i casi specificati agli articoli 17 e 18 è consentita la sola fruizione a piedi, che in ogni caso deve avvenire in linea con l'indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 11 - Indirizzi e criteri per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici**

1. Tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici devono essere svolte nel rispetto dei valori identitari e delle risorse di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale ed antropico, ivi compresi i documenti materiali della cultura di cui all'art. 24.
2. Tutte le attività di fruizione definite al precedente comma devono altresì essere svolte nel rispetto e senza arrecare danneggiamento all'insieme attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva Naturale definiti all'art. 9, ed agli elementi segnaletici e della cartellazione informativa dell'Area.
3. La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente naturale, dei valori identitari e delle risorse di cui all'art. 3 e secondo le ulteriori disposizioni definite all'articolo 22.
4. Le attività di fruizione organizzata curate da Enti ed Associazioni a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici sono ammesse nei termini definiti al successivo articolo 19.

#### **Art. 12 - Indirizzi per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere**

1. Gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere dovranno concorrere alla tutela dell'insieme dei valori identitari e delle risorse di cui all'art. 3.
2. Tali interventi dovranno essere altresì finalizzati al mantenimento ed al miglioramento degli equilibri ecologici e degli assetti ambientali ed alla difesa del suolo.
3. Essi devono in particolare garantire il mantenimento di un'elevata diversità di ambienti naturali e specie vegetali, con alternanza di aree boscate ed aree aperte al fine di garantire il mantenimento di Habitat idonei alla fauna selvatica.
4. E' vietato l'utilizzo e l'introduzione di specie animali e vegetali alloctone.

#### **Art. 13 – Indirizzi per le attività agricole e selvicolturali**

1. Le attività agricole e selvicolturali devono essere svolte compatibilmente con la tutela dell'insieme dei valori identitari e delle risorse di cui all'art. 3, e con la funzionalità delle strutture e dei servizi per la fruizione e la gestione della Riserva.



2. Tali attività devono concorrere al mantenimento delle sistemazioni agrarie e selvicolturali tradizionali ed all'assetto del territorio oltreché al mantenimento di una elevata diversità di Habitat.
3. Ogni intervento selvicolturale dovrà essere realizzato nel rispetto dei disposti della Legge Regionale Forestale n. 39/00 e relativo Regolamento Forestale, approvato con DGPR 48/R/2003, con particolare attenzione a quanto disposto all'art. 68, in materia di regime autorizzatorie ed all'art. 12 di detto Regolamento, in riferimento alla tutela della Biodiversità.
4. Sono favorite le produzioni tipiche, da agricoltura integrata e biologica.

#### **Art. 14 - Indirizzi e criteri per le attività edilizie e le infrastrutture**

1. Le attività edilizie dovranno essere finalizzate alla conservazione, recupero, manutenzione ed alla corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, individuando usi coerenti alla finalità della Riserva e garantendo la salvaguardia dei valori identitari di cui all'art. 3.
2. Sono in particolare vietate le nuove costruzioni, fatta eccezione per la realizzazione di per annessi agricoli per i quali sia dimostrata la necessità e l'impossibilità del riuso delle strutture esistenti e per conseguire le finalità della Riserva Naturale nel rispetto delle specifiche prescrizioni dettagliate nella Sezione terza del Regolamento.
3. Per gli interventi sugli edifici esistenti si deve tenere conto, sia delle caratteristiche dell'edificio che di quelle del contesto paesaggistico in cui si inserisce come dettagliato nella Sezione terza del Regolamento.
4. Le attività di manutenzione sulla viabilità ed i sentieri esistenti dovranno essere finalizzate a garantire la funzionalità di una rete escursionistica e di fruizione diversificata come definito nella tavola di regolamento P03 rispetto alle tipologie di percorrenza a piedi, a cavallo ed in mountain-bike .

#### **Art. 15 - Indirizzi e criteri per le attività ed interventi di carattere informativo, culturale e di arte contemporanea**

1. Tutti gli interventi e le attività di carattere informativo e culturale aventi ad oggetto la Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo devono essere oggetto di condivisione e coordinamento nell'ambito dell'attività di gestione coordinata della Riserva di cui alla Sezione quarta del presente Regolamento.
2. Gli interventi di arte contemporanea aventi ad oggetto la Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo devono essere realizzati in forma integrata rispetto al Museo di Luicciana, con le prescrizioni di dettaglio definite all'art. 32. Tali interventi devono inoltre essere oggetto di condivisione e coordinamento nell'ambito dell'attività di gestione coordinata della Riserva di cui alla Sezione quarta del presente Regolamento.
3. Allo scopo di garantire una efficace identificazione della Riserva Naturale tutti i materiali divulgativi inerenti le attività e gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni caso recare il logo della Riserva Naturale, riprodotto nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. La segnaletica di carattere informativo e didattico deve essere realizzata come da specifiche tecniche definite nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Sono ammesse tipologie di supporti ed elementi informativi segnaletici diverse da quelle comprese nell'allegato 1 purché realizzate con materiali e linea grafica analoga, previo Nulla Osta provinciale e condivisione nell'ambito della gestione coordinata della Riserva di cui al comma 1.

## **PARTE TERZA - TUTELA DELLE RISORSE E NORME URBANISTICO-EDILIZIE**

### **Art. 16 – Norma generale**

1. Sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. Il presente Regolamento specifica e precisa tali attività ed opere e stabilisce eventuali deroghe.
3. A norma del comma 3 dell'art. 15 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, è vietata la caccia, l'apertura di cave, miniere e discariche, nonché la realizzazione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazioni d'uso che siano in contrasto con le finalità della Riserva Naturale.

### **Art. 17 - Accessibilità veicolare**

1. L'accesso libero con veicoli a motore è consentito unicamente all'interno della viabilità carrabile a libero accesso individuata nella Tavola di regolamento P03, nei limiti di cui alla Legge Regionale n. 48 del 27 Giugno 1994 "Norme in materia di circolazione fuoristrada dei veicoli a motore"
2. La sosta di mezzi a motore è consentita esclusivamente nelle apposite aree di sosta.
3. L'accesso con veicoli a motore è consentito all'interno della viabilità carrabile ad accesso limitato individuata nella Tavola di regolamento P03 ai soli soggetti che siano:
  - a. residenti, proprietari o titolari di diritti reali
  - b. conduttori di attività agro-silvo-pastorali
  - c. conduttori di attività ricettive
  - d. concessionari di immobili e/o servizi
  - e. personale di Enti e Società impegnato in servizi d'istituto e di vigilanza
  - f. personale espressamente autorizzato ad effettuare studi, ricerche e guida, attività gestionali o manutentive.
4. Ai soggetti di cui alle lettere a, b, c, d, f, è consentito l'accesso ed il transito sui soli tratti della viabilità carrabile ad accesso limitato necessari per raggiungere il luogo in cui devono essere svolte le attività che danno titolo all'accesso; ai medesimi è concessa la sosta unicamente in prossimità di tali luoghi.
5. I soggetti di cui al precedente comma 3, possono usufruire con mezzi motorizzati della viabilità carrabile ad accesso limitato previa autorizzazione all'accesso ed al transito rilasciata a cura della Comunità Montana, con comunicazione della stessa al Comune di Cantagallo ed all'Ente Gestore. Non è assoggettato a tale autorizzazione il personale della Comunità Montana
6. Ai soggetti di cui alle lettere b ed e del precedente comma 3 è consentito l'accesso su tutte le piste forestali, e strade poderali anche se non individuate nella Tavola di regolamento P03, per l'attuazione di interventi agro-silvo-pastorali autorizzati, o manutentivi in genere, o per l'esercizio delle attività di istituto e vigilanza
7. La circolazione e la sosta di veicoli a motore è vietata su tutte le piste forestali, sentieri, strade poderali e percorsi in genere salvo quanto previsto ai commi precedenti, oltreché nei casi previsti dalla Legge Regionale n. 48 del 27 Giugno 1994 "Norme in materia di circolazione fuoristrada dei veicoli a motore"
8. La velocità massima sulla viabilità carrabile di cui ai commi 1 e 3 non può in ogni caso superare i 30 Km/h, ad eccezione dei mezzi di emergenza e di soccorso.

**Art. 18 - Accessibilità pedonale e con mezzi non motorizzati**

1. L'accesso e la percorrenza a piedi sono consentiti sulla viabilità carrabile e su tutti i percorsi individuati alla tavola P03.
2. Il transito a piedi e la sosta al di fuori dalla rete dei percorsi e della viabilità di cui al precedente comma è consentito, compatibilmente con la tutela e la salvaguardia dei valori identitari e delle risorse di cui all'art. 3, ovvero senza recare danno all'ambiente naturale ed antropico, alle specie della flora e della fauna.
3. L'accesso e la percorrenza in mountain bike o a cavallo è consentito unicamente nei percorsi allo scopo individuati nella tavola P03.
4. L'accesso e la percorrenza con mezzi a trazione animale è consentito esclusivamente sulla viabilità di tipo carrabile, fatto salvo l'utilizzo di animali per il trasporto di legname derivante da attività di esbosco autorizzato.

**Art. 19 – Attività di fruizione organizzata**

1. Sono ammesse le attività di fruizione organizzata curate da Enti ed Associazioni a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici con le seguenti prescrizioni:
  - a. che siano state oggetto di apposita comunicazione ai sensi del comma 10 dell'art. 35;
  - b. che siano svolte nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali ulteriori prescrizioni che l'Ente gestore abbia ritenuto di impartire a seguito della comunicazione di cui al punto precedente;
  - c. che siano state oggetto di condivisione e coordinamento nell'ambito dell'attività di gestione coordinata della Riserva di cui alla Sezione quarta del presente Regolamento
2. Nel caso che lo svolgimento delle attività di fruizione organizzata richieda di derogare a talune delle norme del presente Regolamento, sarà necessaria l'acquisizione del Nulla Osta provinciale, previa condivisione nell'ambito della Comunità della Riserva di cui all'art. 34.

**Art. 20 - Tutela della fauna**

1. E' vietata la cattura, l'uccisione, il disturbo delle specie animali: sono fatte salve le attività di monitoraggio e gestione di cui al successivo comma 3.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 49/95 è vietata l'attività venatoria.
3. Sono ammessi prelievi di contenimento o gestionali esclusivamente al fine di contrastare squilibri od emergenze ecologiche conclamate, previo parere dell'Istituto Nazionale per la fauna Selvatica, purché inseriti nell'ambito di un apposito Piano di Gestione che coinvolga anche i territori contermini e previo Nulla Osta provinciale
4. La pesca è ammessa ai sensi della L.R. n. 7/2005 e relativo regolamento di attuazione.
5. E' vietata l'introduzione di qualsiasi specie faunistica, comprese le specie di ittiofauna, salvo per motivi di tutela naturalistica e riequilibrio a seguito di prelievi, purché inseriti nell'ambito di un apposito Piano di Gestione che coinvolga anche i territori contermini e previo Nulla Osta provinciale.
6. I prelievi di cui al precedente comma 3 e le eventuali reimmissioni di cui al precedente comma 5, ancorché previsti all'interno di un Piano di Gestione già provvisto di Nulla Osta devono essere assoggettati alla Comunicazione come da art. 35.
7. Eventuali autorizzazioni per la raccolta di specie animali a fini di studio o altro dovranno essere rilasciate dall'Ente gestore.

8. Per le finalità della tutela della fauna, ogni dato reperito nel corso delle attività di monitoraggio e censimento connesse alla gestione faunistica deve essere fornito all'Ente gestore.
9. Ogni opera od intervento deve comunque garantire la conservazione delle specie animali tutelate ai sensi della L.R. 56/00 ed elencate nell'allegato 2 al presente regolamento

#### **Art. 21 - Tutela della flora**

1. E' vietata la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali ad eccezione delle operazioni colturali connesse alle attività agro-silvo-pastorali e di manutenzione della viabilità.
2. Eventuali autorizzazioni per la raccolta di specie vegetali a fini di studio o altro dovranno essere rilasciate dalla Provincia di Prato.
3. E' vietato il rimboschimento di aree aperte, salvo casi di tutela dei versanti da dissesti di ordine idrogeologico, debitamente autorizzati dalla Provincia di Prato.
4. Gli alberi monumentali individuati dal quadro conoscitivo e riportati nella tavola di Regolamento P02 non possono essere abbattuti o potati salvo per motivi fitosanitari, d'instabilità o di pubblica incolumità, previo Nulla Osta della Provincia di Prato che potrà fornire eventuali indicazioni sulle modalità d'intervento.
5. E' vietata ogni opera od intervento ricadente all'interno dell'area di proiezione della chioma o più vicino di 2 m dalla base del fusto delle piante di cui al comma precedente, salvo casi di pubblica incolumità, o di manutenzione della pianta in ogni caso da sottoporre al Nulla Osta provinciale .
6. Ogni opera od intervento che si localizzi nelle vicinanze delle piante di cui al precedente comma 4 dovrà essere realizzato prevedendo opportuni accorgimenti di tutela
7. E' vietato il taglio delle seguenti specie, tutelate ai sensi della L.R. 56/00 o particolarmente rare, salvo per motivi fitosanitari:
  - i. Cerrosughera (*Quercus crenata*)
  - ii. Tigli (*Tilia sp. pl*)
  - iii. Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*)
  - iv. Acero di monte (*Acer pseudoplatanus*)
  - v. Acero riccio (*Acer platanoides*)
  - vi. Olmo montano (*Ulmus glabra*)
  - vii. Olmo campestre (*Ulmus minor*)
  - viii. Rovere (*Quercus petraea*)
  - ix. Agrifoglio (*Ilex aquifolium*)
  - x. Tasso (*Taxus baccata*)
  - xi. Bosso (*Buxus sempervirens*)
  - xii. Salice dell'Appennino (*Salix apennina*)
8. E' vietato, salvo per motivi fitosanitari, d'instabilità o di pubblica incolumità, il taglio di alberi che costituiscono filari o serre, ove per serre si intendono dei filari, a volte doppi, piantati e fatti crescere indefinitamente all'interno del bosco, a dividere le comprese forestali.
9. Ogni opera od intervento deve comunque garantire la conservazione delle specie vegetali e degli habitat elencati nell'allegato 2 del presente regolamento.

#### **Art. 22 - Tutela e raccolta dei prodotti del sottobosco**

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente naturale, dei valori identitari e delle risorse di cui all'art. 3.
2. La raccolta dei funghi è consentita nei termini e con le modalità previste dalla Legge Regionale n. 16 del 22 marzo 1999 e secondo le ulteriori prescrizioni definite successivo comma 3; la raccolta

è liberamente esercitabile senza alcuna restrizione all'interno delle proprietà da parte dei proprietari dei fondi medesimi.

3. Allo scopo di tutelare l'ambiente naturale dagli utilizzi di tipo improprio e favorire il naturale rinnovamento, la raccolta dei funghi è consentita unicamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, ai soli soggetti titolari di apposito tesserino, rilasciato nei termini di cui al successivo comma 4, con le modalità definite al successivo comma 5.
4. Il tesserino per la raccolta dei funghi all'interno del territorio della Riserva è rilasciato dall'Ente gestore entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta ai soli soggetti che abbiano dimostrato di possedere un'adeguata e specifica formazione ed il rilascio è contestualmente comunicato da parte dell'Ente Gestore alla Comunità Montana ed al Comune di Cantagallo.
5. La verifica della presenza di una idonea formazione compete all'Ente Gestore, entro il termine di cui al precedente comma; a tal fine si intende verificato qualora il richiedente dimostri di aver partecipato a specifici corsi di formazione organizzati o riconosciuti dall'Ente gestore.
6. Ogni anno sono organizzati dall'Ente Gestore, nell'ambito della gestione coordinata, appositi corsi di formazione.
7. La raccolta degli altri prodotti del sottobosco è soggetta alle disposizioni della L.R. 39/2000 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 23 - Tutela risorse idriche**

1. In generale sono vietati i prelievi idrici da corsi d'acqua superficiali.
2. Ad eccezione di quanto disposto al comma 1, potranno essere rilasciate concessioni di derivazione per i soli usi agricoli o zootecnici che prevedano il prelievo da corsi d'acqua superficiali nei soli periodi di autunno e primavera per il riempimento di bacini di accumulo o per usi antincendio, questi ultimi senza limitazioni.
3. Gli scarichi civili e produttivi che non recapitano in pubbliche fognature devono rispettare i limiti imposti dal D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. oltreché dalla normativa regionale e comunale in materia.
4. Le eventuali immissioni in zona "A4" provenienti da sistemi di depurazione a vasca settica, imhoff o altro devono essere sottoposti ad ulteriore trattamento per limitarne la capacità inquinante, di preferenza con sistemi naturali di fitodepurazione .

#### **Art. 24 - Tutela dei documenti materiali della cultura**

1. Sono considerati documenti materiali della cultura, e cartografati alla tavola P03 , i seguenti manufatti:
  - i. Linea gotica
  - ii. Monumento agli Acandoli
  - iii. Mulino dell'Almanacco
  - iv. Nevaia di Culipiana
  - v. Canicciaia del Campaccio
  - vi. Canicciaia del Merino
  - vii. Canicciaia di Pietro
  - viii. La Cannicciaina
  - ix. La Macchiottola
  - x. Fornace di Luogomano
  - xi. Capanna del Rigolesi
  - xii. Ponte delle Selve
  - xiii. Casotto di Giocondo
  - xiv. Barcone di Cave

2. Tali manufatti rappresentano testimonianze delle tradizioni e della cultura, legate principalmente all'attività agricola inerente la castanicoltura e la pastorizia, delle popolazioni insediate all'interno della Riserva o di avvenimenti storici che vi hanno avuto luogo.
3. Ogni attività od intervento che possa arrecare danno o alterare la struttura dei manufatti di cui al precedente comma sono vietati
4. E' consentito il solo restauro conservativo e l'installazione di pannelli informativi.

#### **Art. 25 - Attività selvicolturali e interventi sulla vegetazione**

1. Gli interventi selvicolturali sono assoggettati alla vigente normativa in materia, Legge Regionale forestale n. 39/00 e relativo Regolamento. In tal senso l'Autorizzazione e la Dichiarazione di cui all'art. 68, comma 4 della Legge ed all'art. 6 del Regolamento Forestale della Toscana, assumono, rispettivamente, anche la validità di Nulla Osta e di Comunicazione ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento
2. Nelle attività in oggetto, ai fini della tutela dei chiroterteri e della microfauna in genere, e fatte salve le esigenze della sicurezza o di ordine fitosanitario, devono essere rilasciati alberi con caratteristiche tali da poter ospitare dette specie, anche se senescenti o morti, nel numero minimo di un esemplare per ettaro.
3. Per il materiale vegetale a fini silvo-pastorali si dovrà escludere l'utilizzo di specie alloctone, ad esclusione dei vivai ed altri casi particolari, da sottoporre al Nulla Osta provinciale .
4. Per il materiale vegetale a fini ornamentali (giardini, aiuole e simili) si dovrà preferire l'utilizzo di specie autoctone; è espressamente vietato l'utilizzo dell'ailanto (*Ailanthus altissima* Mill.) e della cascia (*Robinia pseudoacacia* L.).
5. Negli interventi selvicolturali di manutenzione e risanamento dei castagneti monumentali (sottozona A2) sono ammesse le sole operazioni di:
  - a. taglio di arbusti ed asportazione di foglie, ricci, rami e altri materiali, allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne,
  - b. eventuali potature di risanamento e formazione e capitozzatura per preparare le piante giovani all'innesto
  - c. taglio dei polloni e di piante di castagno non da frutto o di altra specie solo se non viene compromesso l'assetto idrogeologico,
  - d. taglio dei castagni da frutto morti o che possano creare pericolo,
  - e. sostituzione degli individui tagliati tramite messa a dimora di piante da innestare con varietà locali come da disciplinare della "Castagna della Val di Bisenzio";

#### **Art. 26 - Attività agro-zootecniche**

1. Le attività agro-zootecniche sono di norma consentite esclusivamente nelle zone C definite nella Tavola P02.
2. La sola attività di pascolamento è consentita anche nella sottozona B1 definita nella Tavola P02.
3. Le attività in oggetto devono essere svolte nei termini di cui alla relativa normativa di settore.
4. Nell'ambito delle attività agro-zootecniche è da preferire la semina di essenze foraggere autoctone.
5. La concimazione deve essere effettuata esclusivamente con letame ben maturo o concimi organici ammessi in agricoltura biologica, in riferimento al regolamento CE n. 2092/91 e s.m.i., privilegiando l'utilizzo di quelli ottenuti in situ.

6. Nell'ambito delle attività agro-zootecniche è vietato l'utilizzo di agrofarmaci di sintesi e concimi industriali, ad eccezione di quelli ammessi in agricoltura biologica, in riferimento al regolamento CE n. 2092/91 e s.m.i.

#### **Art. 27 - Assetto edilizio e infrastrutturale**

1. Gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili in riferimento agli edifici esistenti sono definiti con apposita schedatura, riprodotta nell'Allegato 3 al presente regolamento.
2. E' ammessa la costruzione di nuovi annessi e l'ampliamento di quelli esistenti, se indispensabili allo svolgimento delle attività agro-zootecniche di aziende con superficie contigua ricadente prevalentemente all'interno della Riserva e superiore ai minimi fondiari di cui all'art. 41 della L.R. 1/2005, nelle sole Zone "C" di cui all'art. 5 del presente regolamento; tali interventi saranno sottoposti alla verifica della impossibilità di recupero dei volumi esistenti, compreso quelli destinati ad agriturismo.
3. I progetti relativi ad interventi edilizi documentano con rilievi e descrizione, oltrechè l'edificio principale, anche i suoi annessi e gli spazi di pertinenza, comprese le sistemazioni a verde.
4. L'effettuazione di interventi edilizi sul Borgo di Luogomano, salvo quelli di ordinaria manutenzione e quelli necessari per motivi di sicurezza ed igiene, è consentita se prevista all'interno di un Piano di Recupero che interessi tutti gli edifici, le relative pertinenze ed oltre a tutte le aree destinate ad ospitare strutture di supporto alle attività insediate.
5. Per le nuove costruzioni e i recuperi degli edifici esistenti le tipologie e i materiali ammessi sono quelli tradizionali della zona, secondo le specifiche contenute nella guida agli interventi allegata al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Cantagallo. La progettazione deve essere orientata all'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, all'utilizzo delle energie rinnovabili, e secondo i principi della bio-architettura.
6. In linea generale, salvo quanto specificato all'allegato 2 alle presenti norme, per il patrimonio edilizio esistente all'interno della Riserva sono consentiti gli interventi ricompresi nella categoria del Restauro e Risanamento Conservativo, ovvero gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Tale categoria può comportare interventi sulle strutture non resistenti interne, sulle aperture e su altre parti esterne, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti; modificazione o sostituzione degli elementi della struttura resistente solo se documentata l'impossibilità di recuperarli e comunque nel rispetto del comportamento statico globale dell'organismo edilizio; eliminazione di superfetazioni e parti che alterino l'organismo edilizio compromettendone stabilità e fruibilità; ricostruzione di parti dell'edificio crollato o demolito, saranno ammesse solo in presenza di adeguata documentazione che attesti lo stato originario del manufatto.
7. Negli interventi di recupero e manutenzione delle strutture minori per la castanicoltura individuate alla Tavola P03 è fatto obbligo di mantenere gli originari caratteri tipologici e morfologici
8. Gli interventi edilizi ed infrastrutturali devono in ogni caso essere realizzati:
  - a. mantenendo, sia nei nuclei, che nei complessi comprendenti più costruzioni, l'unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate;
  - b. garantendo la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico;
  - c. verificando e, se del caso, adeguando il sistema di depurazione delle acque alla normativa vigente;
  - d. valutando, sin dalla fase progettuale, la presenza e il mantenimento o la creazione di possibilità di rifugio per la popolazione di chiroteri.

9. Per le strade esistenti, oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione è consentito il solo miglioramento strutturale (costruzione di ponti, fossette, ecc.).
10. Sono espressamente vietati gli interventi di:
  - a. realizzazione di nuove viabilità, anche nell'ambito di interventi di recupero o nuove costruzioni, fatto salvo quanto necessario ai fini della gestione agro-silvo-pastorale.
  - b. l'asfaltatura di strade esistenti, salvo casi particolari e tratti limitati, da sottoporre al Nulla Osta provinciale
11. Sono consentite opere interraste lungo i tracciati e le sedi viarie esistenti necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per gli interventi realizzati per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali della Riserva con obbligo di:
  - a. ripristinare lo stato esistente dei luoghi
  - b. interrare dette opere, ancorché già esistenti, nel tratto di collegamento agli edifici
  - c. incassare i relativi allacci da installare sulle pareti esterne in modo invisibile o, se prescritti esterni in base a specifiche norme tecniche, ben mimetizzare
12. Non è consentita la costruzione di nuovi elettrodotti a media e alta tensione fuori terra.
13. La realizzazione di eventuali sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua, di scarpate delle strade, dei sentieri e dei versanti in genere, dovrà essere effettuata, quando tecnicamente possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle tradizioni storico-culturali della zona. Per l'utilizzo di materiale vegetale è da preferire quello di origine autoctona.

#### **Art. 28 – Destinazioni d'uso del patrimonio edilizio esistente**

1. La destinazione d'uso ammissibile per ogni edificio è indicata all'Allegato 3 al presente regolamento.
2. I fabbricati facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale sono destinati alle finalità d'uso previste dall'art. 27 della L.R. 39/00, comprendenti anche le funzioni legate alla gestione ed alla fruizione della Riserva Naturale oltre che gli utilizzi a carattere sociale, quali ad esempio l'impiego di soggetti svantaggiati per attività legate alla tutela ed alla gestione delle risorse naturali, al recupero di produzioni tipiche.
3. Il patrimonio edilizio esistente all'interno della Riserva può in ogni caso essere utilizzato per attività ricettive legate alla ristorazione ed all'ospitalità, per attività di informazione e didattica, attività a carattere sociale.
4. In considerazione degli attuali utilizzi, delle vocazioni proprie e delle tipologie degli immobili sono individuate le seguenti destinazioni d'uso ammissibili:
  - a. Mulino della Sega – residenziale anche legato a produzioni tipiche agro silvo pastorali e turistico legato alla ricettività rurale ed alla ristorazione, .
  - b. Canicciaia di Cerliano – attività sociali legate alla ristorazione e alle produzioni tipiche
  - c. Cascina di Cave – ricettivo con l'accezione di "rifugio" con possibilità di ristorazione e ospitalità oltre a funzioni didattiche ed informative.
  - d. Cascina di Spedaletto – Centro Visite della Riserva. Didattico ed informativo, agriturismo, punto tappa trekking. Produzioni tipiche agro silvo pastorali,
  - e. Cascina delle Barbe – ricettivo con l'accezione di "rifugio" e punto tappa trekking, funzioni di carattere sociale legate alle produzioni tipiche ed all'osservazione della fauna selvatica. Produzioni tipiche agro silvo pastorali,
  - f. Cascina Vespaio – ricettivo con l'accezione di "rifugio", attività sociali legate alla gestione del rifugio con possibilità di ristorazione e ospitalità. Produzioni tipiche agro silvo pastorali,



- g. Casa al Rio – turistico – Produzioni tipiche agro silvo pastorali, ricreativo con possibilità di ristorazione, legate all'area sociale e ricreativa descritta al successivo articolo 28.
5. Borgo Luogomano – Recupero degli edifici esistenti per attrezzature turistico ricettive e di ristoro. Spazi aperti attrezzati di supporto. Realizzazione di campeggio e servizi accessori. Realizzazione di attrezzature ricreative e sportive di supporto (comprese aree per stazionamento cavalli, affitto mountain-bike). Realizzazione di servizi di accoglienza mediante recupero degli edifici esistenti. È consentita, la realizzazione di modeste attrezzature sportive, campi da tennis e/o piccole piscine, secondo le specifiche contenute nella guida agli interventi allegata al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Cantagallo. E' in ogni caso ammessa la destinazione ad uso residenziale legata a produzioni tipiche agro silvo pastorali.

#### **Art. 29 – Aree sociali e ricreative**

1. Sono aree destinate ad utilizzi sociali, culturali, ricreativi e sportivi compatibili con il mantenimento dei valori identitari e delle risorse di cui all'art. 3, rappresentate alla tav. P.03 e di seguito elencate
  - a. Area nei pressi della Casa al Rio
  - b. Area nei pressi della Cascina di Spedaletto
  - c. Area delle Barbe
  - d. Area nei pressi della Radura di Lavacchio
  - e. Area destinata ad attività di tiro con l'arco sportivo
2. In dette aree è consentito, previa acquisizione di apposito Nulla Osta provinciale, installare attrezzature leggere permanenti quali tavoli da picnic, cartelli informativi, attrezzature sportive che non abbiano alcuna ricaduta sulle risorse e sul paesaggio.
3. In dette aree è altresì consentita l'installazione di strutture provvisorie di supporto agli utilizzi compatibili di cui al comma 1.

#### **Art. 30– Aree sosta mezzi**

1. Sono le aree destinate alla sosta dei mezzi motorizzati, rappresentate alla tav. P.03 e di seguito elencate
  - a. Area nei pressi di Casa al Rio al termine della strada di accesso da Cantagallo
  - b. Area nei pressi della strada di Luogomano, al termine del tratto ad accesso libero
  - c. Area nei pressi della strada Migliana-Le Cavallaie, al Passo degli Acandoli
  - d. Area presso Spedaletto
2. In tali aree sono consentiti, previa acquisizione di apposito Nulla Osta provinciale, gli interventi strettamente necessari per garantire l'accesso, il parcheggio e la sosta dei mezzi limitando al massimo i movimenti di terreno ed ogni opera che possa produrre una sensibile alterazione dello stato dei luoghi.
3. Salvo casi particolari legati a motivazioni di sicurezza e fruibilità dell'opera, non è consentita l'asfaltatura di dette aree, che devono di norma essere realizzate a fondo naturale o migliorato, e con tutti quegli accorgimento tecnici in grado di assicurarne la permeabilità.

#### **Art. 31– Aree Attrezzate per la didattica**

1. Sono le aree destinate, ed allo scopo attrezzate per lo svolgimento di attività didattica, rappresentate alla tav. P.03 e di seguito elencate
  - a. Area del Sentiero botanico
  - b. Area delle Sorgenti Bisenzio
  - c. Area dagli Acquistoli al Faggione
2. In tali aree sono consentiti, previa acquisizione di apposito Nulla Osta provinciale, gli interventi necessari alla creazione ed installazione di attrezzature e strutture di supporto alla didattica quali

aree di sosta attrezzate, corredate di elementi informativi, didattici e segnaletici in forma di “aule verdi” .

3. Tutti gli elementi di cui al precedente comma devono essere realizzati in linea con le specifiche tecniche definite nell’Allegato .. per gli elementi informativi e segnaletici.

**Art. 32 - Altre installazioni ed interventi ed utilizzi**

1. E’ consentita la manutenzione e la realizzazione, quest’ultima previo Nulla Osta provinciale, ai sensi dell’art. 35 del presente Regolamento, di strutture per l’osservazione della fauna, nel rispetto dell’integrità dei luoghi e delle popolazioni faunistiche.
2. E’ altresì consentita la realizzazione di interventi artistici con installazioni di tipo permanente, previo Nulla Osta provinciale ai sensi dell’art. 35 del presente Regolamento, comunque compatibilmente con la salvaguardia e la tutela dei valori identitari e delle risorse di cui all’art. 3, ed in linea con gli specifici indirizzi di cui al comma 2 dell’art. 15.

**Art. 33 - Altre attività sottoposte a divieto**

1. E’ vietato:
  - a. lo svolgimento di attività pubblicitarie, non autorizzate dalla Provincia; lungo la rete stradale e nelle aree di soste è vietata l'introduzione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne che per quelli a carattere informativo e/o scientifico promossi dall’organismo di gestione della Riserva Naturale;
  - b. il campeggio libero, salvo i casi in cui sia strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di fruizione leggera consentite o a quelle di fruizione organizzate di cui all’art. 19, e con il rispetto delle eventuali prescrizioni;
  - c. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, munizioni e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni;
  - d. l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati, fatti salvi i casi consentiti in relazione agli utilizzi forestali di cui alla L.R. 39/00, l’uso di razzi e la provocazione di esplosioni;
  - e. l’uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti fatto salvo quanto derivante dalle normali attività di utilizzo, gestione e manutenzione, inoltre da quanto previsto nel presente Regolamento dalla disciplina sui mezzi di circolazione, o per altre attività espressamente autorizzate dalla Provincia in quanto Ente gestore;
  - f. l’uso improprio a volumi eccessivi di apparecchi radio, televisivi e simili al di fuori delle abitazioni;

#### **PARTE QUARTA - GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE**

##### **Art. 34 – Forma di Gestione della Riserva Naturale**

1. Fatta salva la facoltà di avvalersi degli strumenti previsti dal comma 1° dell'art. 15 della L.R. 49/95 e ai sensi del T.U. Enti Locali (D.lgs. 18.08.00 n. 267), la Provincia gestisce la Riserva Naturale in forma diretta, opportunamente coordinata con il Comune di Cantagallo e la Comunità Montana Val di Bisenzio, in forza delle rispettive attribuzioni di Legge, nei termini di cui alla convenzione allo scopo stipulata in data 01 Agosto 2005.
2. La convenzione avrà efficacia tra le parti sino alla piena operatività dell'accordo generale per la gestione unitaria sistema delle Aree Protette della Provincia di Prato, entro il quale sarà ricompresa la gestione della Riserva Naturale.
3. In particolare sono oggetto della gestione coordinata regolata dalla citata convenzione:
  - a. l'attività di programmazione, coordinamento e controllo delle specifiche attività della Riserva Naturale;
  - b. le attività di studio, divulgazione e promozione inerenti la Riserva Naturale;
  - c. la gestione delle strutture ricettive, di accoglienza ed informazione a servizio della Riserva Naturale;
  - d. tutte le attività operative relative alla tutela ed alla conservazione della natura, ed inoltre alla manutenzione, alla realizzazione ed alla fruizione delle strutture e delle infrastrutture al servizio della Riserva Naturale.
4. Gli organismi di indirizzo e coordinamento della Riserva sono la Comunità della Riserva ed il Nucleo tecnico di coordinamento.
5. La Comunità della Riserva detta gli indirizzi per la formulazione del programma annuale di gestione della Riserva, essa è costituita dal Presidente della Provincia di Prato, dal Presidente della Comunità Montana Val di Bisenzio e dal Sindaco del Comune di Cantagallo, o assessori delegati. La Comunità della riserva è presieduta dal Presidente della Provincia di Prato, o dall'assessore che lo rappresenta, che ne convoca le riunioni.
6. Il Nucleo tecnico di coordinamento è l'organismo tecnico tramite il quale si realizza il coordinamento delle attività previste dal Programma annuale di gestione della Riserva. Esso è costituito da un rappresentante di ciascuna delle strutture degli Enti firmatari la presente convenzione ed è coordinato dal rappresentante della Provincia di Prato.
7. Il Programma annuale di gestione della Riserva è lo strumento per la programmazione e la gestione operativa dei progetti e delle attività da realizzare all'interno della Riserva Naturale.

##### **Art. 35 - Disciplina per il rilascio del nulla osta**

1. Ai sensi degli art. 18 e 14 della L.R. 49/95 il rilascio concessioni o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere ricomprese nella Riserva Naturale, è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia, cui si applicano le disposizioni dell'art. 13 della l. 394/91.
2. Il Nulla Osta verifica la conformità tra le disposizioni del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Nulla Osta si intende rilasciato.
3. Alla disciplina del Nulla Osta sono in ogni caso assoggettati tutti gli interventi e le attività per cui esso è espressamente previsto dal presente Regolamento.
4. La domanda di N.O. deve essere indirizzata dall'interessato alla Provincia, unitamente ad una relazione tecnica contenente una descrizione dettagliata dell'intervento, l'individuazione cartografica su estratto di mappa catastale in scala 1:5.000 o superiori, gli elaborati grafici in scala 1:200 per interventi diversi da quelli sui boschi, la documentazione fotografica a descrizione dello

stato dei luoghi; la documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta in due copie. La presentazione di documentazione incompleta, previa comunicazione, è causa della sospensione del termine di cui al precedente comma 2.

5. Al fine di semplificare le procedure, la domanda di cui al 2° comma può essere trasmessa anche attraverso il Comune, qualora questo Ente sia competente al rilascio della concessione o autorizzazione finale.
6. Sono soggetti alla richiesta di Nulla Osta anche gli interventi per i quali la legislazione consente procedure semplificate quali la Dichiarazione di Inizio Attività e la realizzazione di strutture temporanee e di manufatti precari.
7. Sono soggetti alla richiesta di Nulla Osta gli impianti e reimpianti di arboricoltura da legno.
8. L'istruttoria delle domande di Nulla Osta viene effettuata dalle strutture tecniche preposte alla gestione della Riserva Naturale.
9. Il nulla osta e le altre autorizzazioni sono rilasciate, a norma della vigenti disposizioni, con Provvedimento Dirigenziale.
10. Non sono soggetti a richiesta di nulla osta, ma a semplice comunicazione:
  - a. la manutenzione ordinaria delle opere e delle infrastrutture;
  - b. gli interventi ammessi nelle zone "B", come definiti all'art. 7, commi 2,3,4;
  - c. gli interventi di utilizzazione e colturali realizzati nelle aree boscate "C" di cui all'art. 5;
  - d. gli interventi in attuazione dei Piani di Gestione di cui all'art. 37;
  - e. le attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici di cui al comma 3 dell'art. 14.
11. La realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti è comunicata all'Ente gestore almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. La comunicazione deve comprendere una documentazione descrittiva quali-quantitativa degli interventi e delle attività che ne consenta la piena comprensione. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione opportunamente documentata l'Ente Gestore si riserva la possibilità di impartire eventuali prescrizioni; diversamente, trascorso tale termine, l'intervento potrà essere effettuato.
12. Sono oggetto di deroga a quanto disposto al presente articolo gli interventi di somma urgenza, da realizzare per ovviare a situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone; in tali casi, e solo limitatamente alle opere necessarie a rimuovere la situazione di pericolo, contestualmente all'inizio dei lavori deve essere data apposita comunicazione all'Ente gestore.

#### **Art. 36 - Indennizzi dei danni da fauna selvatica alle attività agro-zootecniche**

1. Gli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agro-silvo-pastorali all'interno della Riserva Naturale sono corrisposti ai sensi della L.R. n. 3/94 e s.m.i., art. 47, comma 9bis.
2. Tali indennizzi sono corrisposti a seguito di richiesta documentata e motivata e previa istruttoria a cura del Servizio della Provincia di Prato competente per la gestione della Riserva Naturale.

#### **Art. 37 - Piani di gestione**

1. I piani di gestione sono riferiti ad ambiti e materie particolari che necessitano di uno strumento attuativo particolareggiato; non sostituiscono né modificano il presente Regolamento ma ne integrano le disposizioni con maggior livello di dettaglio.
2. I piani di gestione di cui al precedente comma, compresi i piani di gestione forestale di cui agli artt. 30 e 48 della L.R. 39/00, sono approvati previo acquisizione del Nulla Osta provinciale in riferimento al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Gli interventi normalmente sottoposti al Nulla Osta che siano previsti all'interno di Piani di Gestione che abbiano già ottenuto il Nulla Osta ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento, sono sottoposti a semplice comunicazione ai sensi del comma 10 dell'art. 35 medesimo.

**Art 38 – Monitoraggio degli interventi selvicolturali ex L.R. 39/00**

1. Degli interventi selvicolturali da realizzare non assoggettati a Nulla Osta né a Comunicazione dal presente Regolamento dovrà essere data opportuna informazione, ai fini di consentirne il monitoraggio e la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8, 13 e 24 del presente Regolamento.
2. A tal fine il soggetto cui competono le funzioni amministrative relative alla Legge Regionale forestale n. 39/00 e relativo Regolamento è tenuto a comunicare all'Ente Gestore, con cadenza semestrale, l'elenco degli interventi selvicolturali non assoggettati alla disciplina del Nulla Osta né a quella della Comunicazione definiti all'art. 35.

**Art. 39 – Vigilanza**

1. Ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, la vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla Legge Regionale stessa, dal presente Regolamento della Riserva Naturale è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. L'organizzazione del servizio di Vigilanza Ambientale è svolto dal corpo di Polizia Provinciale nell'ambito di uno specifico Piano di Vigilanza in cui possono essere coinvolti tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

**Art. 40 - Sanzioni amministrative**

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla vigente normativa, in caso di violazione delle norme di cui alla Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, al Regolamento della Riserva Naturale e al Piano Pluriennale Economico Sociale si applicano le sanzioni amministrative nelle misure e con le procedure di cui all'art. 22 della Legge Regionale n. 49/95.
2. Nel caso dell'esercizio di attività difformi o in contrasto con le norme di cui alla Legge Regionale 49/95, al Regolamento della Riserva Naturale e al Piano Pluriennale Economico Sociale, la Provincia si avvale della facoltà di emanare ordinanza-ingiunzione di sospensione e riduzione in pristino secondo quanto stabilito dall'art. 23 della citata Legge Regionale n. 49/95.

**PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 41 – Aggiornamento degli elenchi di cui all'allegato 2**

1. L'aggiornamento della "Lista degli Habitat e delle specie di particolare interesse zoologico e botanico" potrà avvenire in riferimento ai risultati di successivi approfondimenti scientifici, o in relazione a modifiche della normativa regionale, nazionale e comunitaria, tramite apposita deliberazione del Consiglio Provinciale.

**Art. 42 – Altre disposizioni finali e transitorie**


1. L'art. 18 del presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'apposizione di apposita segnaletica all'inizio dei percorsi e comunque non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.
2. L'art. 22 del presente Regolamento entra in vigore alla conclusione del primo corso di formazione specifico ai sensi del medesimo art. 22. Fino ad allora valgono le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 16 del 22 marzo 1999 .

## **ALLEGATO 1**

### **RIFERIMENTI PER LA COMUNICAZIONE**

1. Logo della Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo .....	1
2. Tipologia di cartello Informativo Tematico .....	2
3. Tipologia cartelli indicatori dei Percorsi .....	3

## 1. Logo della Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo



**RISERVA NATURALE ACQUERINO –  
CANTAGALLO**


colore pantone 1545C o C38 M81 Y93 K56

carattere arial o arial black spaziatura espansa di 1 pt





### 3. Tipologia cartelli indicatori dei Percorsi



## ALLEGATO 2

### ELENCO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE TUTELATE E RARE

1. Specie Vegetali Tutelate .....	1
2. Habitat di Interesse Comunitario e Regionale.....	2
3. Specie Animali Tutelate .....	3
4. Specie Vegetali Rare.....	4

## **1. Specie Vegetali Tutelate**

Le specie vegetali di notevole interesse naturalistico e conservazionistico sono tutelate dalla L.R. 56/2000 allegati A, C, C1.

Le specie vegetali elencate sono tratte dalla banca dati del SIT della Provincia di Prato (progetto Arca) su base di uno studio svolto da Carlo Ricceri per conto della stessa Provincia e recentemente pubblicato come terzo volume della collana editoriale “Biodiversità in provincia di Prato”

- *Anemone apennina* L. (all.A)
- *Aquilegia vulgaris* L. (all.C)
- *Asarum europaeum* L. (all.A)
- *Asparagus acutifolius* L. (all.C1)
- *Atropa belladonna* L. (all.A)
- *Brionia dioica* L. (all.A)
- *Buxus sempervirens* L. (all.A)
- *Centaurea bracteata* Scop (all.C)
- *Centaurea nigrescens* Willd. (all.C)
- *Dianthus armeria* L. (all.C1)
- *Dianthus balbisii* Ser. (all.C1)
- *Dianthus seguieri* Vill. (all.C1)
- *Digitalis lutea* L. ssp. *australis* (Ten.) Arcang. (all.A)
- *Erysimum pseudorhaeticum* Polatschek (all.A)
- *Euphorbia flavicoma* DC. ssp. *verrucosa* (Fiori) Pignatti (all.A)
- *Galanthus nivalis* L. (all. C1)
- *Gentiana asclepiadea* L. (all.A)
- *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. (all.A)
- *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm. (all.A)
- *Herniaria glabra* L. (all.A)
- *Ilex aquifolium* L. (all.C1)
- *Laurus nobilis* L. (all.A)
- *Leucojum vernum* L. (all.C)
- *Lilium bulbiferum* L. ssp. *croceum* (Chaix) Baker (all.C)
- *Lilium martagon* L. (all.C)
- *Listera ovata* (L.) R. Br. (all.A)
- *Murbeckiella zanonii* (Ball) Rothm. (all.A)
- *Myosotis discolor* Pers. (all.A)
- *Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb. (all.A)
- *Polygala flavescens* DC. (all.A)
- *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce (all.A)
- *Primula veris* L. (all.C1)
- *Primula vulgaris* Huds. (all.C1)
- *Ruscus aculeatus* L. (all.C1)
- *Salix apennina* Skvortsov (all.A)
- *Saxifraga bulbifera* L. (all.C)
- *Saxifraga rotundifolia* L. (all.C)
- *Sesleria italica* (Pamp.) Ujhelyi (all.A)
- *Tilia cordata* Miller (all.A)
- *Vinca minor* L. (all.A)

## **2. Habitat di Interesse Comunitario e Regionale**

Si tratta degli habitat di notevole interesse naturalistico e conservazionistico sanciti dalla Dir. 92/43/CEE, dal D.P.R. 357/97 e dalla L.R. 56/2000.

Gli habitat elencati sono tratti sia da studi effettuati durante il progetto europeo Life-Natura “Habitat: tutela della biodiversità nell’area Calvana – Monteferrato” che da studi effettuati appositamente dall’Università di Firenze. Gli habitat sono stati localizzati tramite GPS e l’utilizzo di ortofoto (anno 2002).

- Boschi planiziari e/o riparali a farnia, carpino, ontano e frassino meridionale (cod. 91F0)
- Mosaici di “boschi planiziari e/o riparali a farnia, carpino, ontano e frassino meridionale (cod. 91F0)” e “boschi mediterranei a dominanza di *Salix alba* e/o *Populus alba* e/o *Populus nigra* (cod. 92A0)”

### **3. Specie Animali Tutelate**

Le specie animali di notevole interesse naturalistico e conservazionistico sono tutelate dalla L.R. 56/2000 allegati A, B, B1.

Le specie elencate (rettili, anfibi, molluschi, pesci e crostacei) sono tratte dalla banca dati del SIT della Provincia di Prato (progetto Arca) su base di uno studio svolto dall'Università di Firenze per conto della stessa Provincia.

Un ulteriore studio dell'Università di Firenze, terminato nel 2006, è stato effettuato sui chiroteri.

- *Lacerta bilineata* (Daudin, 1802) (all. B L.R. 56/00, all. II Convenzione di Berna, all. D Dir. 92/43/CEE)
- *Rana italica* (Dubois, 1987) (all. A L.R. 56/00, all. II Convenzione di Berna, all. D Dir. 92/43/CEE)
- *Rana lessonae* (Camerano, 1882) e *Rana kl. esculenta* (Linnaeus, 1758) (all. B1 L.R. 56/00, all. III Convenzione di Berna, all. E Dir. 92/43/CEE)
- *Anguis fragilis* (Linnaeus, 1758) (all. B L.R. 56/00, all. III Convenzione di Berna)
- *Arion intermedius* (Normand, 1852) (all. A L.R. 56/00)
- *Austropotamobius italicus* (Faxon, 1914)
- *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758) (all. B L.R. 56/00, all. III della Convenzione di Berna)
- *Cantareus aspersus* (O.F. Müller, 1774) (all. B1 L.R. 56/00)
- *Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758) (all. B1 L.R. 56/00)
- *Cochlodina* (*Cochlodina*str) *comensis lucensis* (Gentiluomo, 1868) (all. A L.R. 56/00)
- *Cottus gobio* (Linnaeus, 1758) (all. B della Dir. 92/43/CEE, all. A e B L.R. 56/00)
- *Elaphe longissima* (Laurenti, 1768) (all. II della Convenzione di Berna, all. D della Dir. 92/43/CEE)
- *Eobania vermiculata* (O.F. Müller, 1774) (all. B1 L.R. 56/00)
- *Helix lucorum* (Linnaeus, 1758) (all. B1 L.R. 56/00)
- *Hierophis viridiflavus* (Lacépède, 1789) (all. II della Convenzione di Berna, all. D della Dir. 92/43/CEE)
- *Leuciscus souffia* (Risso, 1826) (all. B della Dir. 92/43/CEE, all. A L.R. 56/00)
- *Monacha* (*Eutheba*) *cantiana* (Montagu, 1803) (all. B1 L.R. 56/00)
- *Monacha cartusiana* (O.F. Müller, 1774) (all. B1 L.R. 56/00)
- *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758) (all. B L.R. 56/00, all. III Convenzione di Berna)
- *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768) (all. A L.R. 56/00, all. II Convenzione di Berna, all. D Dir. 92/43/CEE)
- *Retinella olivetorum* (Gmelin, 1791) (all. A L.R. 56/00)
- *Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758) (all. A e B L.R. 56/00, all. III della Convenzione di Berna, è considerata "a più basso rischio" nel Libro Rosso del W.W.F.)
- *Salamandrina terdigitata* (Lacépède, 1788) (all. A e B L.R. 56/00, all. II della Convenzione di Berna, all. B e D della Dir. 92/43/CEE)
- *Speleomantes italicus* (Dunn, 1923) (all. A e B L.R. 56/00, all. D Dir. 92/43/CEE, all. II della Convenzione di Berna, è considerata "a più basso rischio" nel Libro Rosso del W.W.F.)
- *Vipera aspis* (Linnaeus, 1758) (all. III della Convenzione di Berna)
- *Xerosecta cespitum* (Draparnaud, 1801) (all. B1 L.R. 56/00)
- *Nyctalus leisleri* (all. A L.R. 56/00, all. D Dir. 92/43/CEE)
- *Nyctalus noctula* (all. A L.R. 56/00, all. D Dir. 92/43/CEE)
- *Rhinolophus hipposideros* (all. A L.R. 56/00, all. B e D Dir. 92/43/CEE)
- *Pipistrellus pipistrellus* (all. A L.R. 56/00, all. D Dir. 92/43/CEE)
- *Pipistrellus kuhlii* (all. A L.R. 56/00, all. D Dir. 92/43/CEE)
- *Hyposugo savii* (all. A L.R. 56/00, all. D Dir. 92/43/CEE)

#### **4. Specie Vegetali Rare**

Sono considerate specie vegetali rare, quelle sporadicamente presenti sul territorio provinciale o della Riserva Naturale Acquerino Cantagallo

- Cerrosughera (*Quercus crenata*)
- Tigli (*Tilia* sp. pl)
- Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*)
- Acero di monte (*Acer pseudoplatanus*)
- Acero riccio (*Acer platanoides*)
- Olmo montano (*Ulmus glabra*)
- Olmo campestre (*Ulmus minor*)
- Rovere (*Quercus petraea*)
- Agrifoglio (*Ilex aquifolium*)
- Tasso (*Taxus baccata*)
- Bosso (*Buxus sempervirens*)
- Salice dell'Appennino (*Salix apennina*)

# **ALLEGATO 3**

## **SCHEDE DEGLI EDIFICI**



PROVINCIA DI PRATO  
Regolamento della Riserva Naturale di Acquerino-Cantagallo  
Norme di regolamento - Allegato 3

Denominazione	Numero	Utilizzo originale	Utilizzo attuale	Stato di Conservazione	Destinazione ammissibile	Categoria d'intervento
Mulino della Sega	E001	mulino	residenza	buono	R Tr F P	RRC
Casa al Rio	E002	casa colonica	-	buono	S Tr F P	RRC
Cascina di Cave	E003	casa colonica	rifugio	buono	S Tr F	RRC
Canicciaie di Cave	E004	strutture per la castanicoltura	-	buono	S T F	RRC
Canicciaie di Cave	E005	strutture per la castanicoltura	-	buono	S T F	RRC
Canicciaia di Cerliano	E006	strutture per l'agricoltura	rifugio non gestito	buono	S T F	RRC
Casotto di Cerliano	E007	casotto per alpeggio	-	pessimo	S T F	RRC
Il Casotto del Bindini	E008	casotto per alpeggio	rifugio non gestito	buono	S T F	RRC
Il Buco di Sandro	E009	strutture per la castanicoltura	-	pessimo	S T F	RRC
Canicciaia di Trogola	E010	strutture per la castanicoltura	-	pessimo	S T F	RRC
La Fusaia	E011	strutture per la castanicoltura	-	buono	S T F	RRC
Il Casotto di Giulio	E012	casotto per alpeggio	-	buono	S Tr F	RRC
Cascina di Spedaletto	E013	casa colonica	CV, agriturismo punto tappa	buono	Tr F P	RRC
Cascina delle Barbe	E014	casa colonica	rifugio non gestito	buono	S T F	RRC
Cascina Vespaio	E015	casa colonica	rifugio gestito	buono	S Tr F P	RRC
Il Casotto del Porrancio	E016	casotto per alpeggio	-	pessimo	S Tr F	RRC
Il Casotto degli Acerelli	E017	casotto per alpeggio	-	pessimo	S Tr F	RRC
Cappella di Sant'Anna	E018	struttura per il culto	struttura per il culto	buono	struttura per il culto	RRC
Il Frassino	E019	casotto per alpeggio	-	pessimo	S Tr F	RRC
Cannicciaie Nove	E020	strutture per la castanicoltura	-	pessimo	S T F	RRC
Cannicciaia del Vergaio	E021	strutture per la castanicoltura	-	pessimo	S T F	RRC
Borgo di Luogomano	E022	borgo rurale	residenziale	buono	S Tr F P	Piano di Recupero

DESTINAZIONI D'USO	
S - sociale	R - residenza
T - turistico	F - fruizione della riserva
Tr - turistico ricettivo	P - produttivo rurale

CATEGORIA D'INTERVENTO
RRC - restauro e risanamento conservativo